



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2012, proposto da:
Comune di Nardo', in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dagli avvocati Lara Assunta Zacchino C.F. ZCCLSS69M61F842W, Paola De
Magistris C.F. DMGPLA72E53F842W, con domicilio eletto presso Angelo
Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello
Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

della nota prot. n. 0042078, rif. prot. entrata n. 0041455, notificata in data
21/05/2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Con il gravame in epigrafe il Comune ricorrente insorge avverso la nota prot. n. 0042078, rif. prot. entrata n. 0041455, notificata in data 21/05/2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, con cui si attestava che la certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, priva della sottoscrizione dell'organo di revisione economico-finanziaria, non è ammissibile ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno 2011 assegnato al Comune di Nardò.

Si sono costituiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno resistendo al ricorso e chiedendone l'inammissibilità, l'improcedibilità e, in subordine la reiezione in quanto infondato.

All'udienza pubblica del 26 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il collegio ritiene di scrutinare, in primo luogo, le eccezioni sollevata da parte ricorrente.

In primo luogo la difesa erariale eccepisce il difetto assoluto di Giurisdizione del TAR adito sulle questioni e sulle domande poste con il ricorso in epigrafe, poiché il ricorrente chiederebbe a questo TAR di pronunciarsi in ordine al rispetto del patto di stabilità interno 2011 da parte del Comune, ma tale specifico accertamento contabile spetta unicamente alla Sezione di controllo della Corte dei Conti nell'ambito delle sue proprie competenze di controllo contabile.

La censura non può essere accolta.

Osserva il collegio che l'oggetto del ricorso in epigrafe non riguarda l'accertamento del rispetto del patto di stabilità 2011 ma esclusivamente l'annullamento della nota prot. n. 0042078, rif. prot. entrata n. 0041455, notificata in data 21/05/2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato.

Con tale provvedimento, in particolare, l'Amministrazione ha ritenuto non ammissibile, ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno 2011 assegnato al Comune di Nardò, la documentazione prodotta dal Comune ricorrente in quanto priva della sottoscrizione dell'Organo di Revisione. Trattandosi di petitum annullatorio in ordine ad un provvedimento autoritativo dell'Amministrazione il collegio ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

In secondo luogo la difesa erariale sostiene l'inammissibilità del ricorso in epigrafe sul rilievo che il ricorrente non ha notificato il ricorso al Collegio dei Revisori che hanno rifiutato la sottoscrizione della certificazione, ma formula censure che si appuntano soprattutto sull'operato del predetto Collegio dei Revisori, da considerare quale controinteressato alla luce delle stesse censure svolte nel ricorso.

L'eccezione non è fondata.

Si osserva, infatti, che nonostante sia condivisibile il rilievo secondo il quale la maggior parte delle censure siano rivolte nei confronti dell'operato del Collegio dei Revisori, in realtà l'oggetto del presente giudizio non è il verbale del Collegio dei Revisori redatto e sottoscritto in data 30 marzo 2012, ma la nota prot. n. 0042078, rif. prot. entrata n. 0041455, notificata in data 21/05/2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato. In relazione a questa nota il collegio ritiene che non sia controinteressato l'organo di revisione.

Con una terza eccezione la difesa erariale sostiene l'improcedibilità del ricorso in quanto l'accoglimento dall'accoglimento dello stesso non discenderebbe alcun beneficio nei confronti del Comune ricorrente. Ciò in quanto il medesimo comune

ha impugnato dinanzi al TAR Lazio (con il ricorso R.G. 10312/2012) il decreto ministeriale in data 26 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2012, con il quale è stata irrogata la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2011, ai sensi del citato articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011. Il TAR del Lazio, Sez. I-Ter ha rigettato della domanda cautelare: "Considerato che, ad un sommario esame, l'eccezione di inammissibilità per mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, sollevata dal Ministero dell'Interno, non appare destituita di fondamento;

Ritenuto che non sussistano le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva;"

Pertanto nessuna apprezzabile utilità potrà giammai trarre il comune ricorrente dalla pronuncia richiesta a questo TAR.

L'eccezione non può essere accolta.

Osserva il collegio che il ricorso R.G. 10312/2012 è tutt'ora pendente innanzi al TAR Lazio che, ad oggi, si è solo pronunciato in sede cautelare con un'ordinanza che, per definizione, non è idonea a definire il giudizio. Per questo motivo non si può non riconoscere l'astratta idoneità del ricorso in epigrafe ad assicurare un interesse al ricorrente nella misura in cui risulti possibile una sentenza di accoglimento del ricorso pendente al TAR Lazio.

Con una quarta eccezione la Difesa erariale sostiene l'improcedibilità del ricorso in quanto non risulta neppure impugnato il successivo decreto ministeriale in data 25 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 229 dell'1 ottobre 2012.

L'eccezione non è fondata

Il nuovo provvedimento del Ministero dell'Interno, non modificando nulla in relazione alla posizione del Comune ricorrente deve essere qualificato come

provvedimento meramente confermativo e, di conseguenza, non autonomamente lesivo degli interessi del destinatario.

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Nardò sostiene che la mancata apposizione della firma in calce alla certificazione trasmessa dal Comune ricorrente ai fini dell'attestazione del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011, sarebbe un'inadempienza che solo formalmente invaliderebbe la certificazione presentata dall'Ente ricorrente. Il prescritto requisito, in difetto del quale si ritiene non rispettato l'onere imposto all'ente locale di tenere in ordine i conti pubblici, evidenzerebbe un mero contrasto di opinioni nell'interpretare il dato normativo da parte dei soggetti chiamati a validare la certificazione, senza con ciò essere indicativo, in concreto, sotto il profilo sostanziale, dell'effettiva violazione del patto medesimo.

La censura non può essere accolta.

Osserva il collegio che l'accertamento del rispetto del patto di stabilità interno è articolato in un complesso procedimento nel quale intervengono una pluralità di Amministrazioni dello Stato.

In particolare l'articolo 77 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di patto di stabilità interno, prevedendo una serie di sanzioni per i comuni non rispettosi del patto stesso.

La legge 5 maggio 2009, n. 42, in seguito, ha delegato il Governo ad adottare una serie di decreti per l'attuazione del Federalismo fiscale.

Successivamente, l'articolo 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha introdotto nuove disposizioni ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica. Ciò stante, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che

costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, in applicazione del comma 110, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti locali predetti è tenuto ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e Finanze una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

Inoltre, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, il Legislatore ha previsto una serie di sanzioni ed, in particolare, con l'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha stabilito che l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

In applicazione della suddetta normativa, il Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in data 9 marzo 2012 ha emanato il decreto n. 21094, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 75 del 29 marzo 2012, con il quale è stato approvato il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, da trasmettere allo stesso Dicastero entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Una volta completata l'acquisizione delle suddette certificazioni, il Ministero dell'Economia e Finanze ha provveduto a verificare la correttezza formale delle stesse, nonché ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011.

Nel caso del Comune di Nardò, avendo rilevata l'assenza della prescritta firma dell'organo di revisione economico-finanziaria, con nota n. 42078 del 16 maggio 2012, ha rappresentato allo stesso ente l'inammissibilità della certificazione in questione, ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno dell'anno 2011 assegnato al comune medesimo, poiché priva della sottoscrizione dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Osserva il collegio come il ricorrente non neghi che l'organo di revisione economico-finanziaria abbia rifiutato di sottoscrivere la certificazione per l'esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti dal Consiglio comunale, unica circostanza che ha determinato l'emissione della nota impugnata con il ricorso in epigrafe, e successivamente l'emissione del decreto 26.7.2012 di irrogazione della sanzione, né viene negata l'esistenza dei debiti fuori bilancio. In altri termini, il ricorrente non sostiene che la mancata apposizione della sottoscrizione sia dovuta a mero errore materiale ma conferma che il rifiuto dell'organo di revisione sia avvenuto per motivi sostanziali. A tal proposito viene in rilievo il decreto ministeriale n. 0021094 del 9 marzo 2012 concernente la certificazione del patto di stabilità interno 2011, Pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29 marzo 2012, il Ragioniere Generale dello Stato ha precisato che la certificazione in parola, priva delle predette sottoscrizioni, non è ritenuta valida ai fini dell'attestazione del rispetto del patto di stabilità interno. In particolare, si sottolinea che la prevista sottoscrizione da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria della certificazione in parola non può essere configurata quale mera formalità, ma si sostanzia nella

ratifica da parte dello stesso organo revisore della corrispondenza di quanto asserito nella certificazione con le risultanze contabili dell'ente interessato.

Quindi, la mancanza della sottoscrizione da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria non può essere configurata quale mera formalità, come sostenuto dal ricorrente, ma, ai sensi del richiamato comma 110 costituisce un requisito essenziale della certificazione in quanto, anche ai sensi del richiamato decreto 21094 del 9 marzo 2012, essa si sostanzia nella ratifica da parte dello stesso organo della corrispondenza di quanto riportato nella certificazione con le risultanze contabili dell'ente.

Pertanto è evidente come la certificazione trasmessa dal comune di Nardò, priva della firma dell'organo di revisione economico-finanziaria, non possa essere ritenuta ammissibile ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2011.

A nulla rileva, in relazione al giudizio odierno, la considerazione secondo la quale nessuna segnalazione relativa all'accertamento della presunta violazione del patto di stabilità risulta effettuata dai Revisori della stessa amministrazione all'indirizzo della Magistratura contabile, considerato che l'odierno giudizio ha ad oggetto esclusivamente la nota prot. n. 0042078, rif. prot. n. 0041455, notificata in data 21/05/2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato.

Per lo stesso motivo, il collegio ritiene di non poter scrutinare le censure svolte nei confronti dell'operato dei Revisori dei conti e finalizzate a sostenere che in realtà non ci sarebbe stata alcuna elusione del patto.

Le censure stesse, infatti, non riguardano il provvedimento prot. n. 0042078, rif. prot. n. 0041455, notificata in data 21/05/2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato che, come detto, non contiene alcun rilievo in ordine a comportamenti elusivi del atto di stabilità né in ordine all'esistenza e corretta imputazione dei debiti fuori bilancio.

Per i motivi predetti il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La complessità delle questioni trattate e la novità della normativa applicabile configurano giustificati motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Michele Palmieri, Presidente FF

Jessica Bonetto, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE

Roberto Michele Palmieri

IL SEGRETARIO